

## **TRASPARENZA NELLE ATTIVITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA**

Per imporre correttezza nell'attività economico-finanziaria, ho ritenuto di proporre una regola ferrea: nessuno deve poter vendere ciò che non ha, e tutti debbono immediatamente perfezionare le operazioni di compravendita concordate.

Questo vale sia per il controllo delle operazioni di speculazione intrinsecamente legate alla previsione di riuscire ad influire su chi possa conferire valore ad un bene (modifica della destinazione urbanistica di aree), sia per gli acquisti 'provvisori' di titoli di borsa, da vendere prima della fine della seduta in corso.

In questo spirito di tensione morale alla serietà e alla correttezza, ho ritenuto che fosse giusto anche proporre

- l'imposizione di una corresponsabilità finanziaria di holding (o altre società) per eventuali 'buchi' nei bilanci delle società partecipate dalle stesse (niente perfide scatole cinesi!);
- il divieto per le società di capitale di essere proprietarie di proprie azioni;
- il divieto a che uno stesso soggetto possa influire sulle scelte di ditte tra loro potenzialmente concorrenti;
- il divieto della pubblicità rivolta a minori in quanto persone particolarmente influenzabili.

### **Punto 212**

*Non è ammessa la stipula di contratti che stabiliscano opzioni di acquisto di qualunque bene o diritto, qualora detto acquisto sia condizionato a future scelte di persone diverse dai contraenti.*

### **Punto 213**

*Non è ammessa la vendita di beni, titoli o valuta di cui non si abbia la concreta ed immediata disponibilità o in quanto proprietari o in quanto incaricati della vendita a seguito di preciso mandato avente data certa e precedente alla vendita stessa.*

*Sono consentite solo le seguenti eccezioni:*

*- vendita da parte del produttore di beni mobili che costituiscono l'ordinario prodotto della sua attività;*

*- vendita di immobili progettati e da costruire su terreni aventi già la corretta destinazione urbanistica.*

*Qualsiasi vendita di beni, titoli o valuta deve essere immediatamente perfezionata, salvo che nei casi di cui al comma precedente.*

*Salvo i casi previsti e regolati dalla legge, è vietata la vendita di titoli quotati in Borsa, partecipazioni azionarie o valuta acquistati da meno di sei mesi.*

*La legge stabilisce quali siano i derivati finanziari che non rappresentino finanziamento dell'attività produttiva e ne vieta la compravendita.*

### **Punto 214**

*Le società di capitale proprietarie di quote del capitale di altre società rispondono solidalmente*

*te dei debiti di queste ultime per una percentuale pari a quella della loro partecipazione.*

### **Punto 215**

*Le società di capitale non possono essere proprietarie né di quote del capitale sociale di società aventi la loro stessa ragione sociale, né di quote del proprio capitale sociale.*

### **Punto 216**

*Lo stesso soggetto non può essere direttamente o indirettamente socio appartenente al cartello di maggioranza in più società aventi la stessa ragione sociale.*

### **Punto 217**

*Non è ammessa alcuna forma di pubblicità commerciale rivolta a consumatori di età inferiore a dodici anni.*

### **Punto 218**

*Entro quattro anni dall'insediamento della Federazione, dovranno essere tolti dalla circolazione tutti i titoli al portatore, banconote com-prese.*

*Potrà rimanere in circolazione solo il denaro in forma di monete metalliche e dovranno essere attivati sistemi elettronici portatili di trasferimento del credito che siano adeguatamente collaudati e resi disponibili.*

*La Federazione è depositaria del diritto di produrre moneta. Tale diritto potrà essere condiviso con altri Stati, ma non potrà in alcun modo essere trasferito a privati, nemmeno nell'ambito di trattati internazionali.*